



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Kopa Engineering S.p.A., Euroimpianti Electronic S.p.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Vittorio Barosio e Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

contro

Sitaf - Societa' Italiana Traforo Autostradale del Frejus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Sarzotti, Domenico Prato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 27; Commissione Consultiva Mista Appalti Sitaf S.p.A. - Sfrf S.A.; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso

Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Sielte S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Merani, Alessandra Quattrini, Giuseppe Barreca, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca, 21;

per l'annullamento

I) del provvedimento 23.2.2012, prot. n. 2497, reso noto alle odierne ricorrenti con la comunicazione dell'Ufficio legale SITAF s.p.a. 23.2.2012, prot. 2505, con cui l'Amministratore delegato della SITAF s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla SIELTE s.p.a. della procedura ristretta avente ad oggetto l'"Affidamento dell'esecuzione dei lavori T4- Traforo Autostradale del Frejus - Impianto di illuminazione del Tunnel - CIG 05488426BD";

II) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, ivi compresi: a) tutti i verbali della Commissione giudicatrice e gli ulteriori atti e provvedimenti dei soggetti resistenti; b) gli ulteriori provvedimenti dei soggetti resistenti, che hanno approvato l'operato della Commissione (e i verbali delle operazioni) di gara; c) il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 25.3.2011, n. 111, e la nota del Capo di Gabinetto del Ministero stesso 25.3.2011, prot. 0012228, con cui è stata nominata la Commissione di gara; d) i "Chiarimenti" forniti dalla SITAF al quesito n. 4; e) il provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione da parte della Commissione

Consultiva Mista per gli Appalti di S.I.T.A.F. s.p.a. - S.F.T.R.F. s.a.;
e per la condanna
al risarcimento dei danni

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sitaf - Societa' Italiana
Traforo Autostradale del Frejus e di Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e di Sielte S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott.
Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) L'impresa KOPA Engineering s.p.a. ha preso parte, quale capogruppo mandataria di un costituendo RTI, alla gara d'appalto con procedura ristretta per l'affidamento dell'esecuzione del "lavoro T4 Traforo Autostradale del Frjus - Impianto di illuminazione del Tunnel del Frejus", per un importo a base d'asta di € 17.120.379.66 oltre Iva, indetta da SITAF S.p.a. con bando pubblicato sulla GUCE il 23.07.2010.

Più precisamente, l'oggetto di gara consisteva nella realizzazione del

“nuovo impianto di illuminazione permanente e altri impianti minori all'interno del traforo del Frejus, su una lunghezza di 12.868 mt., comprese nuove vie, cavi e dorsali di alimentazione interne al tunnel, oltre a tutti i cavi di alimentazione dei diversi impianti esistenti”. Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva l'attribuzione di 60 punti per l'elemento “prezzo” e di 40 punti per il “valore tecnico dell'offerta”.

La valutazione delle offerte tecniche è stata effettuata con il metodo del confronto a coppie. Terminato il confronto a coppie e attribuito ad ogni offerta tecnica il punteggio complessivo, in seduta pubblica è stata data lettura dei ribassi offerti dai concorrenti e conseguentemente sono stati attribuiti i relativi punteggi. Dai conseguenti conteggi la Sielte è risultata prima in graduatoria, con 82,41 punti, e secondo è risultato il RTI con capogruppo Kopa Engineering s.p.a., con 77,20 punti.

L'offerta della Sielte, risultata anormalmente bassa, è stata sottoposta al procedimento di verifica, all'esito del quale è stata dichiarata aggiudicataria.

Con il presente ricorso, la parte ricorrente impugna l'aggiudicazione definitiva disposta a favore della Sielte S.p.a., i verbali di gara presupposti, ed in particolare quelli relativi alle sedute di gara nelle quali è stata compiuta la valutazione delle offerte tecniche, nonché, infine, i decreti di nomina della commissione di gara.

Si sono costituite in giudizio l'aggiudicataria e la stazione appaltante,

eccependo l'infondatezza delle tesi avversarie.

2) In via preliminare va rilevata l'inammissibilità delle eccezioni sollevate da Sielte S.p.a. con memoria depositata il 12.06.2012.

Con le stesse si deduce che l'ATI Kopa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara sia per l'incompletezza della documentazione amministrativa relativa ai requisiti generali di ammissione alla gara di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, sia per l'incompletezza e/o l'incongruenza, sotto svariati profili, dell'offerta tecnica presentata.

Tuttavia, in difetto di impugnazione con ricorso incidentale dell'atto di ammissione alla gara della ricorrente, le eccezioni in esame risultano inammissibili.

È principio noto, infatti, che nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto procedimenti ad evidenza pubblica, le illegittimità concernenti l'ammissione alla gara del ricorrente principale non possono essere fatte valere in via d'eccezione né dalla stazione appaltante, la quale non può impugnare o altrimenti censurare giudizialmente i propri atti, potendo solo, ricorrendone i presupposti, annullarli d'ufficio in sede di autotutela, né dai controinteressati, che devono all'uopo proporre apposito ricorso incidentale (Cons. Stato, V Sez., 21 novembre 2007 n. 5955; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 03 dicembre 2008, n. 10948; T.A.R. Sardegna, I Sez., 19 maggio 2008 n. 971).

3) Nel merito, per meglio inquadrare i termini del contendere, come delineati in ricorso, occorre precisare che i concorrenti sono stati

chiamati a fornire, nell'ambito dell'offerta tecnica e sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara, una "relazione tecnica su 'valutazione tecnica impianto' .. composta di sistema di installazione cassette - canalizzazione - corpi illuminanti".

- Nella lettera di invito si prevede che il concorrente deve produrre una relazione tecnica che evidenzi "il dettaglio della specifica di installazione di ogni singolo particolare che compone l'insieme" e, segnatamente, "particolari di installazione e di fissaggio dei corpi illuminanti, canalizzazioni, cassetta alla parete" (doc. 4 pag. 16 fasc. ricorr.).

- Nel disciplinare si specifica che l'elemento "valore tecnico dell'offerta" è valutato sulla base dei seguenti sub-criteri:

I) "valutazione tecnica dell'impianto";

II) "gestione delle fasi transitorie per il passaggio fra vecchio e nuovo impianto";

III) "metodologie di lavoro, approccio al cantiere e tempi di esecuzione";

IV) "assistenza all'esercizio per un anno".

- Nello schema di analisi delle schede delle proposte tecniche (allegato 2 alla lettera di invito) si precisa che il sub-criterio "valutazione tecnica dell'impianto" è ripartito in due ulteriori sub-criteri, uno dei quali consiste nel "sistema di installazione cassette - canalizzazione - corpi illuminanti", a cui possono essere attribuiti 20 punti. Nell'ambito di questo ulteriore sub-criterio, si specifica che "il

concorrente dovrà produrre un documento che sintetizzi .. particolari di installazione e di fissaggio dei corpi illuminanti, canalizzazioni, cassetta alla parete” (pag. 4 doc. 4 bis fasc. ricorr.).

4) Con un primo motivo (violazione della legge di gara per illegittima modifica del progetto esecutivo; impossibilità tecnica; violazione dei principi generali in materia di gare ad opera del chiarimento reso dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara) la ricorrente denuncia la violazione della legge di gara ad opera dell’offerta tecnica aggiudicataria.

a) Tale offerta tecnica risulterebbe difforme dal progetto esecutivo posto a base di gara e costituirebbe quindi una variante al progetto medesimo, non consentita dalla *lex specialis* (v. lettera di invito a pag. 15; doc. 2 fasc. ricorr.). Di conseguenza, l’offerta della Sielte S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dal novero delle offerte ammesse e valutate dalla Commissione giudicatrice. Tale conseguenza deriverebbe dalla scelta tecnica dell’aggiudicataria di collocare la cassetta di derivazione (da cui partono i cavi di alimentazione) ed il corpo illuminante non direttamente sulla parete della galleria (il cd. “piedritto”), bensì di installare la cassetta e gli stessi corpi illuminanti in un “sistema unico” (integrato) con la canalizzazione, ancorato su staffe metalliche vincolate al bordo del canale.

b) Per altro verso, la parte ricorrente contesta la validità tecnica della soluzione proposta dalla Sielte s.p.a. in quanto la c.d. “variante” al

progetto esecutivo peggiorerebbe l'opera finale sia sotto il profilo delle interferenze con il traffico, sia sotto il profilo del livello di sicurezza ed efficienza degli impianti.

c) Per altro verso ancora, in via subordinata, la ricorrente rileva come - anche a voler ritenere che il chiarimento reso alle concorrenti prima della presentazione delle offerte abbia legittimato le modifiche del progetto esecutivo posto a base di gara - ciò avrebbe comunque determinato la violazione di basilari principi in materia di gare pubbliche (violazione della lettera di invito e degli elaborati del progetto esecutivo, contraddittorietà e difetto di motivazione). La censura - ulteriormente specificata in sede di motivi aggiunti di ricorso in data 3 aprile 2012 - attiene all'asserita violazione del principio per cui la stazione appaltante non può, in sede di presunti chiarimenti, modificare il contenuto delle disposizioni del capitolato speciale, dovendo al più procedere ad una rinnovazione della procedura di gara sulla base di un nuovo bando.

4.1) Il primo profilo di censura - che può essere trattato unitamente al terzo, vertendo su questioni strettamente connesse - appare infondato.

La parte ricorrente illustra la violazione della *lex specialis* da parte della controinteressata sulla base degli elementi documentali.

Innanzitutto, gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara prevedono la collocazione del corpo illuminante e della cassetta di derivazione direttamente sulle pareti della galleria.

La “relazione generale” del progetto esecutivo prescrive, inoltre, “l’esecuzione delle derivazioni per alimentazione corpo illuminante mediante l’apposizione di cassetta tassellata direttamente sul piedritto della galleria” (doc. 3 pag. 15 e 17).

A pagina 15 della lettera di invito (doc. 4), ancora, si chiarisce che “la presente procedura non ammette la presentazione di varianti al progetto esecutivo posto a base di gara e, fra l’altro, in particolare sulla tipologia e sui valori di luminanza dell’impianto di illuminazione di progetto”.

Per contro, la soluzione migliorativa introdotta da Sielte nella propria offerta tecnica, al fine di garantire una riduzione dei tempi di posa e di manutenzione, si compone di due aspetti asseritamente divergenti dalle menzionate prescrizioni:

- la cassetta a perforazione di isolamento è fissata mediante piastre verticali vincolate a bordo del canale invece di essere direttamente a parete;
- i corpi illuminanti sono fissati mediante staffa graduata su scannellature continue a coda di rondine.

Dalla lettura dell’allegato 7 all’offerta Sielte si nota che sia il corpo illuminante, sia la cassetta di derivazione dei cavi di alimentazione, sono installati su una staffa metallica.

I dati fattuali sin qui esposti suggeriscono le seguenti considerazioni in diritto.

4.2.) Come noto, le fonti della procedura di gara sono costituite dal

bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati.

Si tratta di atti che nel loro insieme contribuiscono alla formazione dell'intera lex specialis di gara, la cui interpretazione non può quindi prescindere dall'apporto combinato delle indicazioni ricavabili da tali fonti.

Nel caso di specie, la composita lettura dei documenti richiamati in premessa presenta aspetti non chiari.

In contrappunto con le indicazioni ricavabili dalle fonti menzionate sub 4.1, tra di loro coerenti, si pongono, infatti, i seguenti elementi documentali.

Innanzitutto, dalla relazione generale al progetto esecutivo posto a base di gara si evince che la cassetta di derivazione deve essere fissata al piedritto della galleria, mentre analoga prescrizione non è prevista per i corpi illuminanti.

Ancora, lo “schema di analisi delle schede delle proposte tecniche” (allegato 2 alla lettera di invito – doc. 2 bis fasc. ricorr.) definisce l'installazione in esame come “sistema di installazione cassette – canalizzazione – corpi illuminanti”.

La locuzione rende lecito pensare che la composizione dei tre elementi possa essere “integrata”. Analoga indicazione pare desumibile dal seguito del documento, ove si specifica che: “la posa in opera del nuovo impianto inteso come staffa di supporto, canalizzazione, cassetta di derivazione a perforazione isolante, corpo

illuminante, dovrà essere ingegnerizzata e dovrà essere prodotto un sistema completo che possa essere fissato con facilità e rapidità nonché dovrà essere sviluppato in funzione della rapidità della manutenzione futura”.

Nel medesimo documento, con specifico riferimento al sub-criterio costituito dalla “valutazione tecnica dell’impianto”, alla voce “sistema di installazione cassette – canalizzazione – corpi illuminanti punti 20”, si rimarca che “il tempo per la realizzazione dei nuovi impianti d’illuminazione all’interno del traforo svolge un ruolo determinante nella realizzazione dell’opera” e che le “relazioni tecniche proposte dovranno quindi evidenziare: una soluzione tecnica installativa adottata al fine del mantenimento del tempo previsto di installazione o sua eventuale riduzione, per ogni semi porzione di tunnel, e una soluzione atta alla determinazione di un sistema per una rapida analisi di eventuali guasti futuri, unitamente alla rapidità”; si precisa, inoltre, che la “valutazione di tale sub-criterio verterà essenzialmente sui tempi di manutenzione” e che “il punteggio disponibile per tale sub-criterio sarà attribuito proporzionalmente, in ragione delle riduzioni delle tempistiche proposte”.

Peraltro, lo stesso divieto di varianti (contenuto a pag. 15 della lettera di invito, ove si legge che “la presente procedura non ammette la presentazione di varianti al progetto esecutivo posto a base di gara e, fra l’altro, in particolare sulla tipologia e sui valori di luminanza dell’impianto di illuminazione di progetto” - doc. 4 fasc. ricorr.) verte

prevalentemente sulla vincolatività della tipologia dell'impianto di illuminazione e sui suoi valori di luminanza: il che può lasciar pensare che siano sottratte a tale divieto le migliori riguardanti le modalità di installazione dei singoli componenti, in quanto estranee al concetto di "tipologia dell'impianto".

Le incongruenti indicazioni ricavabili delle diverse fonti della lex di gara hanno giustificato una richiesta di chiarimenti (quesito n. 4) circa la possibilità di "proporre un sistema di fissaggio integrato delle canalette, delle cassette e delle lampade, tale da assicurare medesime prestazioni funzionali, ma migliore manutenibilità degli stessi nel tempo".

La stazione appaltante, in risposta al quesito, ha chiarito che "è richiesto dal bando proporre una soluzione tecnica che assicuri nel tempo una migliore manutenibilità dell'impianto ed è possibile proporre elementi che integrino tutti gli apparati".

4.3) La soluzione accolta in sede di chiarimenti, e fatta propria dalla Sielte nella propria offerta tecnica, appare scevra di profili di illegittimità.

La stessa, infatti, è stata originata da un'esigenza di chiarimento della legge di gara il cui contenuto risultava, per quanto esposto, di significato incerto.

Come noto, è lecita da parte della stazione appaltante un'attività di esegesi delle clausole del bando quando la stessa sia giustificata da un'obiettivo incertezza del loro significato (Cons. St. Sez. V, 12

marzo 2012, n. 1372; Sez. V, 19 settembre 2011, n. 5282; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 02 gennaio 2012, n. 7).

In questo caso, l'equivoca formulazione del bando di gara non avrebbe reso pienamente affidabile una sua interpretazione meramente letterale.

La soluzione accolta in sede di chiarimenti, per altro verso, non pare avere condotto all'integrazione o all'alterazione delle regole di gara, palesando significati del bando non desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione, in contrasto con il significato ricavabile seguendo un criterio interpretativo letterale. Come esposto, plurimi passaggi delle fonti di gara lasciavano intendere la possibilità di proporre soluzioni progettuali integrate, ovvero sistemi di installazione compositi, alternativi alla posa diretta a parete dei singoli componenti. Nel suo insieme, come detto, la legge di gara, sul punto, non risultava chiara, e non si prestava pertanto a piane interpretazioni testuali.

Si può ritenere, quindi, che il chiarimento abbia esplicitato una possibilità costruttiva già desumibile, sia pure con qualche margine di incertezza, dagli originari atti di gara. D'altra parte, che la soluzione tecnica "integrata" - convalidata in sede di chiarimenti e fatta propria da Sielte - fosse desumibile dai documenti posti a base di gara, inducono a pensarlo, oltre ai passaggi testuali poc'anzi richiamati, anche vari argomenti logici. Si consideri, innanzitutto, che l'esito interpretativo accolto dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti

valorizza l'apporto di innovazioni progettuali da parte dei concorrenti, e si pone, pertanto, in assoluta coerenza con il criterio di aggiudicazione prescelto dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con il rilevante peso specifico attribuito, in tale contesto, agli aspetti di carattere tecnico – progettuale (ai quali potevano essere assegnati sino a 40 punti su 100).

Sotto altro profilo, la soluzione interpretativa fatta propria dalla stazione appaltante si pone pienamente in linea con la finalità essenziale che ha orientato i criteri di valutazione delle offerte tecniche esposti nel disciplinare di gara, ovvero con l'obiettivo, più volte ribadito, del contenimento dei tempi di installazione e di manutenzione dell'impianto.

L'interpretazione fornita in sede di chiarimenti presenta, quindi, il vantaggio di ampliare la gamma di soluzioni costruttive proponibili, sia pure nel rispetto delle linee essenziali del progetto posto a base di gara, e ciò in linea con il canone giurisprudenziale, valido anche in sede di interpretazione delle clausole del bando equivoche o di dubbio significato, teso a favorire la massima partecipazione alla gara (ex pluribus, Cons. St. Sez. V, 28 maggio 2012, n. 3121; Sez. V, 21 febbraio 2012, n. 933; Sez. V, 2 Agosto 2010 n. 5075).

Sottesa alla preferenza per soluzioni interpretative estensive vi è anche l'esigenza di far conseguire all'amministrazione le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi (Cons. St. Sez. V, 24 novembre 2011, n. 6213; Sez. V, 05

settembre 2011, n. 4981; Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064).

Sempre in tema di interpretazione di clausole del bando si ritiene che un maggior rigore esegetico è giustificato con riguardo alle clausole di esclusione, per le quali si predica il criterio della stretta interpretazione - restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti; viceversa, analogo rigidità non è motivata in tutte le ipotesi in cui l'interpretazione della legge di gara, oltre a porsi in linea con significati già desumibili dagli atti di gara, non risulti lesiva dell'affidamento dei partecipanti, della par condicio dei concorrenti e dell'esigenza della più ampia partecipazione alla gara medesima.

Ulteriori argomenti a favore della tesi qui accolta si ricavano dai principi che governano il sistema di selezione delle offerte basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in relazione a tali procedure, la giurisprudenza è orientata a riconoscere alla stazione appaltante maggiore discrezionalità, potendo la stessa scegliere il contraente valutando non solo criteri matematici ma la complessità dell'offerta proposta, inclusi gli eventuali aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dalla p.a. resisi necessari nel corso del procedimento di gara; nel caso, invece, di offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso, poiché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell'offerta e non vi è alcuna ragione per modificare l'assetto contrattuale, non è mai ammessa la possibilità di presentare varianti (Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 2011

n. 171).

Analogamente, si ritiene insita nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità - anche in presenza di un progetto definitivo posto a base di gara e a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando - di proporre le variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando, per non ledere la par condicio (cfr. cfr. da ultimo Cons. St., Sez. V, 29 marzo 2011 n. 1925; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481).

In definitiva, per tutti i motivi sin qui esposti, l'offerta dell'aggiudicataria risulta congruente con le prescrizioni contenute nella lex specialis e con le indicazioni di chiarimento fornite sui contenuti del progetto posto a base di gara.

La censura disaminata va quindi disattesa.

4.4) Viene in rilievo, quindi, l'ulteriore contestazione di parte ricorrente volta a porre in dubbio la validità tecnica della soluzione proposta dalla Sielte s.p.a.. La c.d. "variante" al progetto esecutivo peggiorerebbe l'opera finale sia sotto il profilo delle interferenze con il traffico, sia sotto il profilo del livello di sicurezza ed efficienza degli impianti e dei relativi oneri manutentivi.

Le osservazioni svolte dalla ricorrente impingono su profili valutativi afferenti al merito delle scelte progettuali, senza peraltro evidenziare

palesi difetti di logicità nell'operato della commissione giudicatrice.

Le censure proposte sono pertanto inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi, al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.p.a., alle valutazioni rimesse alla commissione che costituiscono manifestazione di una ampia discrezionalità tecnica, a maggior ragione in considerazione del fatto che la *lex specialis* ha consentito spazi di elaborazione tecnica del progetto volti al perfezionamento e alla migliore manutenibilità dell'impianto.

Ma le censure appaiono infondate anche in fatto alla luce della documentazione tecnica in atti: contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il progetto aggiudicatario non pare presentare mende reali in tema di sicurezza e affidabilità.

In particolare va rilevato, con riguardo al paventato rischio di interferenze con il traffico, che tra l'ampiezza massima della galleria e l'area carreggiabile (delimitata dalla striscia continua laterale), residua uno spazio utile per l'installazione dei corpi illuminanti integrati compatibile le dimensioni degli apparati progettati da Sielte. La sede adibita al transito dei veicoli, delimitata dalla striscia continua laterale, non è quindi invasa dalle apparecchiature: ne discende che l'aumento di impegno dovuto alle maggiori dimensioni della canalizzazione progettata da Sielte non si traduce in un concreto rischio di interferenza con la viabilità, tenuto anche conto dell'altezza alla quale vengono installati gli apparecchi, oltre che delle dotazioni e delle

misure di sicurezza del traforo, munito di sistemi di controllo circa la presenza di eventuali anomalie dei mezzi e soggetto a specifici limiti di velocità di percorrenza oltre che a procedure di controllo preliminari all'accesso dei veicoli.

Dalla disamina della documentazione tecnica allegata in atti si desume, quindi, l'assenza di evidenti elementi critici con riguardo alla tecnica, alla manutenzione e alla sicurezza impiantistica della soluzione proposta.

Anche con riguardo agli ulteriori asseriti profili critici della soluzione della Sielte, riguardanti l'incremento di vibrazioni e la sovrapposizione dei cavi di ciascuna canalina, non emergono dagli atti evidenze in grado di comprovarne l'effettiva sussistenza e di dimostrarne l'incidenza peggiorativa sul valore complessivo della soluzione risultata vincitrice.

I margini di opinabilità sui profili esaminati rientrano nei limiti degli apprezzamenti di merito riservati alla commissione di gara, salva l'ipotesi della manifesta e macroscopica illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza della preferenza accordata, di cui tuttavia nella specie non vi è riscontro.

5) Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 84 del d.lgs. 163/2006 per incompetenza della commissione giudicatrice, affermando che due dei tre componenti della commissione di nomina ministeriale (esclusi i commissari con funzioni di segreteria) non sarebbero esperti dello

specifico settore al quale afferisce l'oggetto della gara.

Secondo la ricorrente, la commissione giudicatrice, quindi, sarebbe stata composta in violazione dell'art. 84, comma 2 del D. Lgs. 163 del 2006, il quale impone che, nell'ambito delle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice siano tutti soggetti dotati di specifica competenza tecnica "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto". Nel caso di specie, la dott.sa Zupi e il dott. Guarente non sarebbero "tecnici esperti del settore", operando in ambito amministrativo.

La doglianza è infondata e va respinta.

Risulta incontestata la competenza del presidente della commissione, il quale, per stessa ammissione della ricorrente, ha garantito sia il requisito dell'apicalità sia quello della preparazione nella materia tecnica. Si tratta di circostanza di rilievo in quanto, in materia di gare pubbliche di appalto, è consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della competenza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, richiesto dall'art. 84, comma 2 del d. lgs. 163 del 2006, deve essere assicurato dalla commissione nella sua globalità, quale organo unitariamente inteso, mentre non è richiesto che il requisito in parola sussista in egual misura in capo a ciascuno dei commissari (T.A.R. Molise, Sez. I, 09 maggio 2011, n. 239).

Quanto agli altri due componenti, risulta trattarsi di funzionari del

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. Della sola dott.ssa Zupi si conosce l'inquadramento come "funzionario amministrativo contabile" (doc. 27 fasc.ricorr.).

Certamente, tutti e due i componenti della commissione giudicatrice sono dipendenti della stazione appaltante, la quale opera esclusivamente nello specifico settore dei trasporti.

Dette professionalità appaiono al Collegio adeguate alle valutazioni tecniche che sono state chiamate ad effettuare, tenuto conto che, sebbene dei due componenti non risulta provata una preparazione esattamente riferibile alla specifica materia sulla quale vertevano le offerte tecniche, occorre considerare che gli stessi sono funzionari dell'amministrazione preposta ai trasporti, dal che è possibile presumere, in difetto di prova contraria, una dotazione di competenze tali da consentire agli stessi di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti.

La loro presenza ha inoltre contribuito ad assicurare la copertura multidisciplinare necessaria per l'esame delle proposte, anche sotto il profilo contabile e amministrativo. Nel complesso, quindi, la commissione risulta esser stata composta in modo equilibrato e con professionalità adatte al tipo di gara, anche in considerazione del livello di complessità delle questioni tecniche implicate dall'oggetto di gara.

Né al riguardo, si ribadisce, è stata fornita alcuna valida e convincente prova contraria, idonea a contrastare gli indici di competenza

desumibili dal profilo professionale e dell'inquadramento funzionale dei commissari.

Tanto si afferma anche in virtù dell'orientamento, da questo Tribunale già sostenuto, secondo il quale l'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui richiede che i membri della commissione di gara siano esperti dello specifico settore cui si riferisce l'appalto, va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che detta norma richiede soltanto che i commissari abbiano un "background" di competenze tecniche tali da consentire ad essi di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti, per il che è sufficiente che i componenti la commissione posseggano un bagaglio di conoscenze, sicuramente afferenti allo specifico settore oggetto della gara, ma al tempo stesso di base, in modo tale da poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame (T.A.R. Piemonte, sez. I, 08 aprile 2009, n. 954; in senso analogo, T.A.R. Sardegna, sez. I, 04 giugno 2008, n. 1126; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 05 gennaio 2010, n. 36).

6) L'ulteriore motivo di ricorso (eccesso di potere per irrazionalità, difetto di istruttoria, erronea valutazione travisamento dei fatti. Difetto di motivazione) attiene ad asseriti errori che avrebbero viziato le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in relazione ad alcuni profili di carattere prettamente tecnico.

6.1) Innanzitutto, peccherebbe di irrazionalità l'applicazione della

formula matematica utilizzata ai fini della comparazione e valutazione delle offerte per il parametro “B1a”, che prevede la sommatoria di svariati “fattori performanti”.

La Commissione avrebbe, infatti, sommato parametri tecnici non omogenei fra di loro ed aventi diverso peso specifico. L’assunto è indimostrato, in particolare con riguardo all’asserita illogicità del procedimento, che si è svolto in modo obiettivo e in stretta aderenza alle previsioni contenute nel bando di gara, sul punto non impugnato.

6.2) Sotto un secondo profilo la ricorrente rileva che vi sarebbe stato un errore di trascrizione nell’esame e nella valutazione del parametro “luminanza media Lmp” dell’offerta tecnica della costituenda ATI fra le imprese Pagano, Ascolillo e Protesio, al quale sarebbe stato attribuito un valore abnorme.

Di qui, a cascata, l’attribuzione di punteggi errati a tutte le altre concorrenti.

Sul punto si osserva che l’allegato 2 alla lettera d’invito denominato “scheda di valutazione delle schede delle proposte tecniche” stabilisce, con specifico riferimento alla valutazione tecnica dell’impianto di illuminazione, che il valore di luminanza media sulle pareti dell’impianto dovrà essere maggiore/uguale al 60% della luminanza media stradale e che nella valutazione di tale sub criterio si prenderanno a riferimento parametri performanti superiori ai valori indicati in tale allegato e il relativo punteggio sarà attribuito,

proporzionalmente, in ragione delle prestazioni performanti dimostrate.

Orbene, posto che il parametro offerto dall'ATI fra le imprese Pagano, Ascolillo e Protesio, supera abbondantemente il requisito minimo richiesto, appare plausibile che, applicando la formula per la valorizzazione numerica della proposta tecnica, la commissione abbia fondatamente attribuito all'ATI fra le imprese Pagano, Ascolillo e Protesio il punteggio più alto nella valutazione del sub criterio B1)a.

D'altra parte, il criterio valutativo definisce e impone solo un valore minimo di luminescenza, non massimo, mentre l'affermazione secondo cui il valore di "luminanza media sulle pareti" indicato nell'offerta sarebbe abnorme risulta del tutto indimostrato. Né sono stati forniti riferimenti specifici al contenuto tecnico dell'offerta a supporto di tale allegazione.

6.3) Ancora, la ricorrente deduce l'erronea applicazione dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione, avendo questa attribuito un certo numero di preferenze anche a fronte di punteggi pari a zero. La censura non prende in considerazione le modalità di applicazione del sistema del cd. "confronto a coppie" e come tale risulta generica e indimostrata, non fornendo elementi di specifico riferimento alla concreta procedura contestata.

6.4) Infine, la ricorrente deduce che la propria offerta tecnica non sarebbe stata compresa e correttamente apprezzata - sotto diversi profili - dalla Commissione di gara.

La censura in esame tende a sindacare il merito stesso della valutazione operata, sindacato notoriamente inammissibile, salva l'ipotesi della manifesta e macroscopica illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza della preferenza accordata, circostanza di cui, a tutto voler concedere non è stata fornita alcuna prova e che, d'altra parte, non può evidentemente fondarsi sulla personale opinione della ricorrente, peraltro sguarnita, come già esposto, di adeguati elementi minimi di riscontro (fr. in tal senso Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150).

Peraltro, la Commissione ha puntualmente motivato le proprie valutazioni, evidenziando gli aspetti sui quali si è concentrato l'apprezzamento del progetto della ricorrente.

In particolare, con riferimento al sistema di installazione progettato, la Commissione ha rilevato come “non vengono adeguatamente motivate le ragioni che premettono di perseguire tale riduzione”. Così, con riguardo alle “metodologie di lavoro, approccio al cantiere e tempi di esecuzione”, si evidenzia come nell’offerta “non venga approfondito il dispiegamento delle forze e dei mezzi in campo, e si elenchino semplicemente le attività da eseguire”. Infine, con riguardo al parametro “assistenza all’esercizio di un anno” si evidenzia una scarsa periodicità degli interventi.

I giudizi svolti sui singoli ambiti tematici appaiono puntuali, adeguatamente motivati e immuni da vizi di incoerenza con l’attribuzione dei punteggi numerici.

Anche sotto questo profilo, pertanto, non paiono ravvisabili indizi di applicazione illogica e arbitraria dei canoni di regolamentazione della procedura di gara sulla base dei quali poter procedere ad un sindacato di merito delle valutazioni operate dalla commissione.

Per tutti i motivi esposti, il ricorso non può trovare accoglimento.

Stante la natura delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)